

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “DELIA REPETTO”

DETERMINAZIONE N. 116 del 27/04/2020

OGGETTO: RIMODULAZIONE ORARIO DI LAVORO PERSONALE ASSEGNATO AL CENTRO DIURNO- EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

IL DIRETTORE

Preso atto che

- con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c), e dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, è stato dichiarato lo stato di emergenza, per 6 mesi dalla data di detto provvedimento, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con disposizioni successive, governative, ministeriali e regionali sono state assunte misure restrittive negli spostamenti delle persone fisiche, di chiusura di esercizi commerciali, di sospensione dei procedimenti amministrativi e di chiusura dei centri diurni socio-sanitari per anziani e disabili;
- l'emergenza da Covid-19 ha inciso profondamente sul territorio di questo ente e sui territori limitrofi;

Preso atto che fin dai primi momenti di chiusura del centro diurno il personale ad esso assegnato è stato utilizzato in altri servizi della Casa residenza;

Verificato che con l'ultima disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri il periodo di chiusura totale è stato prorogato al 3 maggio;

Richiamato il CCNL del 21 maggio 2018 ed in particolare il capo II, III, IV e V;

Ritenuto opportuno e necessario adottare il presente provvedimento, in parte quale atto ricognitorio, al fine di coordinare le disposizioni vigenti in materia con le disposizioni emesse per la fase emergenziale ed in parte apportare aggiustamenti tecnici, al fine di migliorare l'efficacia ed efficienza dell'attività erogata a favore dell'utenza;

D E T E R M I N A

1. Per il periodo di chiusura del centro diurno, il personale assegnato al centro diurno svolge le seguenti mansioni:

- vigilanza in salone
- Portineria
- Aiuto guardaroba
- Attività assistenziali a supporto dei nuclei di CRA

2. L'orario del personale assegnato al centro diurno per lo svolgimento delle mansioni indicate al precedente n.1 è di 36 ore settimanali articolato su 7 giorni. I turni si articolano come segue

- 1° turno 5.30 /11.00 + 1 ora per aiuto nell'assunzione del pranzo h. 6.30
- 2° turno 11.00/16.00 + 1 ora per aiuto nell'assunzione della cena h..6.00
- 3° turno 15.00 /21.00 h.6.00

E' presente un operatore che svolge orario di lavoro part-time a 25 ore settimanali, per lo stesso si dispone che l'orario di lavoro sia articolato su 4 giorni a settimana;

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27, comma 3, del vigente CCNL l'applicazione del suddetto orario comporta che l'eventuale debito di orario deve essere recuperato nell'ambito del mese di maturazione dello stesso, secondo le modalità e i tempi concordati con il Coordinatore del Servizio. Secondo un parere dell'Aran il mese considerato dalla clausola contrattuale è il mese di calendario. Sempre secondo l'Aran è possibile

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

“DELIA REPETTO”

derogare a tale limite nel caso di sopraggiunti impedimenti quali ad esempio una malattia insorta che si protragga per una durata tale nel mese da non consentire la prestazione dovuta entro il termine prestabilito, oppure, anche nell'ipotesi, ugualmente avente carattere di eccezionalità. In questi casi, si ritiene possibile lo slittamento del termine al mese successivo a quello di maturazione.

4. Per quanto riguarda il caso in cui un dipendente avvalendosi della flessibilità accumuli minuti ed ore in più, si riporta il parere n. 1870 dell'Aran: “Il D.Lgs.n.66/2003, ai fini della verifica e del rispetto delle prescrizioni legali e contrattuali in materia, ha introdotto la suddivisione dell'orario di lavoro nelle due sole categorie dell'orario di lavoro ordinario e straordinario. In proposito, poi, si deve anche ricordare che, sulla base della disciplina contrattuale (art.38, comma 2, del CCNL del 14.9.2000) le prestazioni di lavoro straordinario devono essere sempre preventivamente autorizzate, ovviamente anche nella misura, al fine di consentire un effettivo rispetto dei vincoli quantitativi e di spesa in materia. Senza tale autorizzazione nessuna prestazione ulteriore, rispetto all'orario di lavoro ordinario, può essere considerata come prestazione di lavoro straordinario, in quanto manca la finalizzazione al soddisfacimento di esigenze organizzative dell'ente che deriva appunto dall'autorizzazione. Pertanto, se il dipendente è stato autorizzato, ad esempio, per due ore di lavoro straordinario, ulteriori prestazioni (anche di pochi minuti) risultanti dal sistema di rilevazione dell'orario di lavoro, non possono essere in alcun modo conteggiate e compensate a tale titolo. Se non possono essere considerate prestazioni di lavoro straordinario, tali periodi non solo non possono essere remunerate, ma, evidentemente, non possono neppure dare luogo a riposi compensativi (si tratta di una modalità di remunerazione alternativa al pagamento monetario)”.

5. ogni assenza dovuta a qualsiasi causa deve essere autorizzata dal Coordinatore di Servizio. Rientrano in tale casistica anche i permessi previsti dal CCNL e le ferie.

6. L'assenza imprevista dal servizio (per malattia o altro) deve, nelle prime ore della mattinata, essere comunicata telefonicamente al rispettivo Coordinatore di Servizio

7. al personale in oggetto saranno riconosciute le maggiorazioni orarie come previste per il personale di casa residenza disciplinate dal contratto collettivo decentrato 2019-2021 per le figure di OSS;

8. la presente determinazione ha efficacia per il solo periodo di chiusura del Centro diurno.

9. la presente determinazione è comunicata al coordinatore del centro diurno e ai dipendenti interessati tramite il portale personale CBA.

Il direttore
Dott.ssa Elena Zini